



COMUNE DI
**BORGO A
MOZZANO**

**SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI**

REGOLAMENTO

TA.RI.

(Tassa sui rifiuti)

INDICE

_Toc134773291

TITOLO I - ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	4
Art. 2 – Definizioni	4
TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti	4
TITOLO III – DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE TARI	6
Art. 4 – Determinazione del costo del servizio e delle tariffe della TARI	6
Art. 5 – Composizione della tariffa	6
Art. 6 – Tributo ambientale a favore dell’Amministrazione Provinciale	6
Art. 7 – Istituzioni scolastiche	7
Art. 8 – Soggetti passivi	7
Art. 9 – Obbligazione tributaria e sua decorrenza	8
Art. 10 – Superficie soggetta a TARI	8
Art. 11 – Locali e aree non soggette a TARI per inidoneità a produrre rifiuti	9
Art. 12 – Riduzioni superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali	11
Art. 13 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	12
Art. 14 – Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo	15
TITOLO V – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ	15
Art. 15 – Categorie di utenza	15
Art. 16 – Calcolo della TARI per le utenze domestiche	16
Art. 17 – Composizione del nucleo familiare	16
Art. 18 – Utenze domestiche non residenti o non stabilmente attive	17
Art. 19 – Calcolo della TARI per le utenze non domestiche	18
Art. 20 – Utenze non domestiche non stabilmente attive	19
TITOLO VI – RIDUZIONI TARIFFARIE	19
Art. 21 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio	19
Art. 22 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche	20
Art. 23 – Riduzioni per casi particolari di stato dell’immobile	20
Art. 24 - Ulteriore riduzione prevista dalla legge per iscritti AIRE	20
TITOLO VI – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	21
Art. 25 – Esenzioni dalla TARI	21
Art. 26 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti	21

TITOLO VII – DICHIARAZIONE DELLA TARI	22
Art. 27 – Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione.....	22
TITOLO VIII – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARI	25
Art. 28 – Pagamento della TARI.....	25
Art. 29 – Reclami, richieste di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati	26
TITOLO X – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI, RIMBORSI	28
Art. 31 - Funzionario responsabile.....	28
Art. 32 - Accertamento	29
Art. 33 - Riscossione coattiva	30
Art. 34 - Sanzioni ed interessi	30
Art. 35 - Rimborsi	31
Art. 36 - Contenzioso	32
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI	32
Art. 37 - Disposizioni finali	32
Categorie di utenze non domestiche.....	33

TITOLO I - ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, di seguito denominata TARI, istituita dall'art.1, commi 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. L'entrata in oggetto ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della legge 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il sistema di incentivazione previsto dal "Regolamento per l'accesso ed il funzionamento delle Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta" approvato con delibera di C.C. n. 48/2021 dal comune di Borgo a Mozzano è da intendersi applicabile anche alla tassa sui rifiuti (TARI).

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
 - per TARI, la tassa sui rifiuti di cui al precedente art. 1;
 - per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
 - per ufficio competente/ufficio TARI si intendono gli uffici preposti alla raccolta, elaborazione, controllo delle dichiarazioni TARI e alla successiva emissione della bollettazione.
 - per servizio, il servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento;
 - per metodo normalizzato, il criterio di determinazione della TARI regolamentato dalle disposizioni del D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di

pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D.Lgs. 152/2006;
- I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- I rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua diversi da quelli speciali e/o pericolosi;
- I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli speciali e/o pericolosi;
- I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Sono rifiuti speciali:

- I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
- I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- I rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- I veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi:

quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

TITOLO III – DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE TARI

Art. 4 – Determinazione del costo del servizio e delle tariffe della TARI

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti annualmente sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione ed approvati dal comune secondo le disposizioni del D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e in conformità alle delibere di ARERA.
3. Le tariffe della TARI sono approvate dal comune nei termini di legge sulla base del piano finanziario di cui al comma 2.

Art. 5 – Composizione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere, ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche).
2. Con D.L. 124/2019, a decorrere dall'anno 2020, sono apportate le seguenti modificazioni al D.P.R. 27/04/1999 N. 158:
 - le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”;
 - le parole: “banche ed istituti di credito” ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”.

Art. 6 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della Tari, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 7 – Istituzioni scolastiche

1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33 bis del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 2008 n. 31. così comestabilito dal comma 655 dell'art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147.
2. Il contributo previsto dall'art. 33 bis del D.L. 31/12/2017, n. 248 ai sensi della determinazione ARERA n. 2 /DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui tributi.

Art. 8 – Soggetti passivi

1. La TARI trova disciplina nella legge 147/2013. I soggetti passivi della tassa sono inquadrati dal comma 642 nella persona fisica o giuridica che possiede o detiene il locale o l'area con solidarietà dell'obbligazione tributaria.
2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La norma, che riproduce un elemento costante nella tassazione sui rifiuti, sancisce la solidarietà dell'obbligazione tra tutti gli occupanti che, di fatto producono rifiuti. Ai sensi dell'art. 1292 del codice civile, l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno, libera gli altri.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9 – Obbligazione tributaria e sua decorrenza

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
3. L'obbligazione di pagamento della TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il prescritto termine di 60 giorni, secondo le previsioni del successivo art. 28. Nel caso in cui l'ufficio venga a conoscenza della cessazione dell'occupazione o della conduzione senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare la cessazione, questa deve essere effettuata d'ufficio.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento o una diminuzione della TARI dovuta, hanno effetto dal giorno del loro verificarsi e devono essere dichiarate ai sensi del successivo art. 28. Le variazioni che comportano il pagamento di una misura minore della TARI, se non dichiarate tempestivamente ai sensi del citato art. 28, hanno effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione tardiva. Resta escluso quanto previsto dall'art. 17 commi 2 e 3.

Art. 10 – Superficie soggetta a TARI

1. La superficie assoggettabile a tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147, che prevedono di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile a tariffa in misura pari all'80 per cento di quella catastale. L'ufficio competente provvede ad incrociare

la banca dati degli utenti della tariffa con i dati catastali forniti dall'Agenzia delle Entrate; qualora la superficie a tariffa risulti inferiore al limite sopra detto, lo stesso è autorizzato a modificare d'ufficio la superficie assoggettata a tariffa, previa comunicazione all'utente della variazione. Nel caso in cui la superficie dichiarata risulti inferiore a quella catastale, si procederà all'emissione dei relativi avvisi di accertamento.

2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente alle disposizioni di cui al comma 1;
3. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività svolta.

Art. 11 – Locali e aree non soggette a TARI per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono oggettivamente esclusi dalla TARI i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la dichiarazione originaria o di variazione, passibili di apposita verifica da parte dell'ufficio. Si considerano tali:
 - a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana;
 - b) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo. L'esclusione dalla TARI deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione;
 - c) le superfici relative ai magazzini impiegati come deposito e/o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.
 - d) le unità immobiliari, ovvero parti di esse, adibite a civile abitazione privi di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete. L'esclusione della tari deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione;
 - e) i locali diversi dalle civili abitazioni, privi di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete. L'esclusione dalla tari deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione.

-

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione;

- f) le cantine e soffitte o parti di esse di altezza inferiore ad un metro e mezzo nonché soffitte accessibili esclusivamente con botola a passo d'uomo, anche se munita di scala retrattile, indipendentemente dall'altezza;
 - g) i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni, S.C.I.A./CILA/PERMESSO DI COSTRUIRE (segnalazione/dichiarazione di inizio attività) per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori odella dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso che il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato, in caso di mancata comunicazione si provvederà a inviare regolare bolletta e a commisurare le relative sanzioni;
 - h) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso;
 - i) i locali destinati al culto, relativa sacrestia ed eventuali altre pertinenze;
 - j) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette alla TARI le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;
 - k) le aree scoperte pertinenziali od accessorie delle utenze non domestiche destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi, a condizione che non siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività;
 - l) le aree scoperte di transito, manovra e fermata degli autoveicoli e dei semoventi all'interno del perimetro delle utenze non domestiche
 - m) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato come, ad esempio, quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili e giardini, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Le circostanze di cui ai precedenti punti che comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione,

la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. I locali di cui ai commi precedenti devono comunque essere dichiarati all'ufficio competente per consentire l'eventuale controllo.

Art. 12 – Riduzioni superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile di alcune utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare all'ufficio competente la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
3. Nel caso delle superfici di cui comma 1, dovrà essere adeguatamente documentato che le stesse sono funzionalmente ed esclusivamente collegate al reparto produttivo di rifiuti speciali e che le medesime, qualora siano magazzini, accolgano solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre la predetta documentazione ogni anno entro il termine del 31 gennaio.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici dove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, o in mancanza di presentazione di specifica dichiarazione, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Falegnamerie	30%
Fabbrì	50%

Laboratori di analisi mediche	15%
Laboratori fotografici ed eliografici	40%
Lavaggi autoveicoli	30%
Lavanderie e tintorie	40%
Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche	50%
Tipografie, stamperie, vetrerie	40%
Macellerie	30%

5. Gli utenti, al fine di beneficiare delle riduzioni sopra indicate, devono autocertificare, in sede di dichiarazione di inizio o di variazione, le superfici dove si formano contestualmente rifiuti urbani e rifiuti diversi da quelli urbani e/o speciali. Ogni anno il contribuente entro il 31 gennaio dovrà fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso delle superfici di cui ai commi precedenti, dovrà essere adeguatamente documentato che le stesse sono funzionalmente ed esclusivamente collegate al reparto produttivo di rifiuti speciali e che le medesime accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.

Art. 13 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio tutti i rifiuti urbani e/o speciali prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni, tuttavia l'utente può chiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine: la richiesta è valutata dall'ufficio competente, il quale ha la facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui sopra, le utenze non domestiche devono presentare la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto,

la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata all'ufficio competente entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 22/03/2021 N. 41, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2024, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30/07/2024 con effetto dal 1 gennaio 2025. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, o al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

Art 13 bis dichiarazioni utenze non domestiche

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'ART. 13 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC all'ufficio competente entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della

scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC all'ufficio TARI, fatte salve ulteriori indicazioni, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'ufficio competente comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 60 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni dell'ufficio, l'istanza si intende accolta

5. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.34, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni. Entro 60 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di

omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune tramite l'ufficio competente provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 14 – Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'art. 183 comma 1, lett. u), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La percentuale di riduzione di cui al comma 1 è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati al riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione Kd della categoria tariffaria di appartenenza.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente all'ufficio competente, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

TITOLO V – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ

Art. 15 – Categorie di utenza

1. La TARI è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti

dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità che caratterizzano la realtà comunale.

Art. 16 – Calcolo della TARI per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.
3. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra e dell'articolo seguente, si applicano i coefficienti Ka e Kb indicati nelle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera A, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della TARI: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.

Art. 17 – Composizione del nucleo familiare

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto disposto dalle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
2. L'individuazione del numero dei componenti il nucleo familiare è effettuata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche del comune di Borgo a Mozzano. In deroga a tale criterio non si conteggiano i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari ed i lavoratori o studenti. Tale assenza deve essere superiore a sei mesi nell'anno solare, anche non continuativi e deve essere adeguatamente documentata. La variazione ha effetto dal giorno della sua comunicazione e per il periodo di validità della stessa. Qualora tale situazione si verifichi in un nucleo familiare composto da un unico componente (trasferimento superiore ai sei mesi senza cambio di residenza), il calcolo ai fini della Tari viene comunque computato in un unico componente. Quale ulteriore deroga al principio generale di riferimento alle risultanze anagrafiche, non si conteggiano quei componenti la cui presenza nel nucleo familiare derivi da provvedimenti di affidamento da parte dei servizi sociali del comune o di altri enti o organismi pubblici, nell'ambito di

programmi o progetti, di recuperodi persone in stato di disagio psichico, sociale, ecc. Tale situazione deve risultare da adeguata documentazione prodotta dagli interessati e la variazione ha effetto dal giorno della suacomunicazione e per il periodo di validità della stessa.

3. La TARI viene adeguata alle variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare con cadenza giornaliera secondo le risultanze dell'anagrafe della popolazione residente.
4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti, la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al relativo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in una unità.
6. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti, e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità previste dall' art. 28 del presente regolamento.

Art. 18 – Utenze domestiche non residenti o non stabilmente attive

1. I nuclei familiari non presenti nell'anagrafe del comune di Borgo a Mozzano, ma domiciliati all'interno dello stesso sono tenuti, entro il termine di 60 giorni dall'occupazione, alla presentazione di apposita dichiarazione (autocertificazione) relativa al numero dei componenti e successivamente a comunicare le variazioni intervenute nei termini e con le modalità di cui all'art. 27.
2. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 26. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in base ai seguenti criteri:
 - da 0 a 30 mq – 1 componente
 - da 31 a 55 mq – 2 componenti
 - da 56 a 80 mq – 3 componenti
 - da 81 a 105 mq – 4 componenti
 - da 106 a 130 mq – 5 componenti

oltre 131 mq - 6 componenti

Nel caso in cui la dichiarazione di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sia effettuata tardivamente, le variazioni in diminuzione hanno effetto dal giorno successivo a quello della comunicazione.

3. Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune o in diverso comune o all'estero, sono qualificate come utenze non stabilmente attive ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.P.R. 27.4.1999 n. 158. Per esse la TARI è calcolata con le modalità indicate al comma 2, con la riduzione della parte variabile del 30% per i contribuenti con residenza anagrafica nel comune di Borgo a Mozzano e del 20% per i contribuenti con residenza in altro comune o all'estero.

Art. 19 – Calcolo della TARI per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, riportate in allegato al presente regolamento sotto la lettera B.
2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento al codice ISTAT dell'attività. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd di cui alle succitate tabelle 3a e 4a, per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La TARI applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.
6. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse, non esclusivamente funzionali tra di loro, classificabili in distinte categorie di cui all'allegato B, sono applicate le relative tariffe su richiesta dell'utente.
7. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.

Art. 20 – Utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Per le utenze non domestiche, si considerano non stabilmente attive, ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. Per le utenze in questione, la TARI, sia per la parte fissa che per quella variabile, è rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione, ovvero desumibile dal libro giornale di cassa, calcolata in ogni caso a giorni.

TITOLO VI – RIDUZIONI TARIFFARIE

Art. 21 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo su tutto il territorio comunale.
2. Se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta supera i 500 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la parte variabile della TARI è ridotta al 40 per cento. Nei casi in cui la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta superii 5.000 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la parte variabile della TARI è ridotta al 25 per cento.
3. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dallo sbocco dell'utenza sulla strada pubblica.
4. La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
5. Gli esercizi commerciali che adottano erogatori automatici "alla spina" per la distribuzione di detersivi beneficiano della riduzione del 50 per cento della TARI, relativamente alla superficie occupata da tali apparecchiature.
6. Le attività che offrono pernottamento senza ristorazione possono, su richiesta, avere una riduzione, espressa in percentuale, pari alla differenza fra il numero di posti letto autorizzati e il numero di posti letto effettivamente denunciati alle autorità competenti nell'anno precedente. Le richieste dovranno

essere effettuate, in via ordinaria, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

Art. 22 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

1. Il comune di Borgo a Mozzano attua la previsione dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, relativa alle agevolazioni per le utenze domestiche, in occasione della determinazione annuale della TARI.
2. Vengono stabiliti incentivi e/o agevolazioni a favore delle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato, nell'ambito di apposito servizio di raccolta (stazione ecologica).
3. Alle utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti dalle medesime utenze, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore o attrezzature proprie conformi a quest'ultime, è comunque applicata una riduzione del 15 per cento della parte variabile della TARI. Nel caso che l'attrezzatura sia di proprietà dell'utente, la riduzione è concessa su domanda degli interessati e decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.
4. Agli utenti cui sarà fornito dall'ufficio competente un dissipatore di rifiuti è riconosciuta una riduzione nella misura del 10 per cento per il periodo di attivazione.

Art. 23 – Riduzioni per casi particolari di stato dell'immobile

1. La superficie delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche, è calcolata nella misura del 30 per cento limitatamente alla quota di superficie che eccede i 300 metri e fino a 600 metri quadrati rimanendo non imponibile la superficie eccedente; tale modalità di calcolo è applicata a seguito di richiesta documentata dell'utente interessato.
2. Le variazioni dovute hanno effetto dal giorno successivo a quello della presentazione della richiesta e relativa documentazione.

Art. 24 - Ulteriore riduzione prevista dalla legge per iscritti AIRE

1. E' prevista la riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o

devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza); il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione. La riduzione è riconosciuta a richiesta dell'utenza, a pena di decadenza dal diritto di beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti.

TITOLO VI – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 25 – Esenzioni dalla TARI

1. Sono esenti dal pagamento del tributo i locali utilizzati da associazioni e fondazioni (ONLUS) di cui all'art. 10, commi 1, lettera a), numeri 8 e 9 del d.lgs. 04.12.1997, n. 460 e da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'art. 7 della l. 07.01.2000, n. 383 destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività sociale svolta.
2. L'esenzione è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione sarà applicata con effetto dall'anno successivo.
3. Il Comune, mediante deliberazione della Giunta comunale, può determinare forme di agevolazione a favore di talune categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale o in caso di particolare ed eccezionale gravità.
4. Le esenzioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio quali autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 26 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti

1. Il comune, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, può determinare ulteriori forme di esenzioni ed agevolazioni a favore di talune categorie di utenti, per particolari ragioni di carattere economico e sociale. Le agevolazioni saranno eventualmente concesse a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati e previa istruttoria del servizio comunale competente.
2. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio quali autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa eventualmente stabilito annualmente dal comune con la delibera che approva il sistema tariffario; qualora l'entità degli aventi diritto sia tale da superare il limite di spesa, si provvederà a limitare la percentuale di riduzione in modo da soddisfare proporzionalmente tutte le richieste pervenute.

TITOLO VII – DICHIARAZIONE DELLA TARI

Art. 27 – Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione

1. Il soggetto passivo, di cui all'8 ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'Art. 10 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione

della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;

- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'Art. 10 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio competente la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online sempre allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, dalla ricevuta di consegna, nel caso di spedizione tramite mail/PEC; all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, l'ufficio competente rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. L'ufficio competente comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, l'ufficio competente, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti

(PuntoFisco).

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo

238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

TITOLO VIII – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARI

Art. 28 – Pagamento della TARI

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali;
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza almeno bimestrale, scadenti il giorno 30 del mese o in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge

6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 90% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio competente.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 32, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 29 – Reclami, richieste di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio competente, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 27, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 28.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e/o rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 l'ufficio competente invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta saranno indicati almeno i seguenti elementi minimi:
- il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che l'ufficio intende porre in essere;
 - l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei

termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta dell'ufficio competente è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 30 rateizzazioni

5. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 27 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
- a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
 - b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore alla rata minima prevista nel regolamento delle entrate
 - d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
 - e) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
 - f) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi dell'ufficio TARI si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

TITOLO X – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI, RIMBORSI

Art. 31 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 32 - Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Potrà essere richiesto all'amministratore del condominio di cui all'Art. 1117 del C.C. e al soggetto responsabile del pagamento, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio od al centro commerciale integrato.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 147/2003 e nella Legge 296/2006. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione del tributo.
7. L'attività di accertamento e liquidazione è effettuata qualora l'importo dovuto e non versato, comprensivo del tributo provinciale, sia superiore a €12,00.

Art. 33 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. A far data dal 01 gennaio 2020, ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi del comune emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'art. 52 comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
4. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

Art. 34 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici

- giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
 4. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
 5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
 6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 7. Si applica la disciplina concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.
 8. Sulle somme dovute e non versate o versate in ritardo alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori, in ragione annua, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35 - Rimborsi

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. L'ufficio competente del servizio comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 29 del presente regolamento.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.
7. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 36 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, su richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento comunale delle entrate tributarie e patrimoniali.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024, limitatamente all'anno di imposta 2024 i termini per la presentazione delle richieste/modifiche dei dati si intendono prorogati al 30 luglio 2023.

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

	ATTIVITÀ	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MINIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MASSIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MEDI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	0,52
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	0,48
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	0,78
5	Stabilimenti balneari	0,45	0,67	0,56
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	0,45
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59	1,34
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	1,02
9	Case di cura e riposo	0,89	1,47	1,18
10	Ospedali	0,82	1,70	1,26
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	1,22
12	Banche e istituti di credito	0,51	0,86	0,69
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22	1,18
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	0,96	1,44	1,2

ATTIVITÀ		KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MINIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MASSIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MEDI
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86	0,79
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,08	1,59	1,34
17	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12	1,05
18	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99	0,87
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,87	1,26	1,07
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	0,61
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	0,66
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	6,55
23	Mense, birrerie, hamburgerie	2,67	4,33	3,5
24	Bar, caffè, pasticcerie	2,45	7,04	4,75
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34	1,92
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	1,92
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	7,5
28	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	1,73
29	Banchi di mercato di generi alimentari	3,48	6,58	5,03
30	Discoteche e night club	0,74	1,83	1,29

